



COMUNICATO STAMPA

27 GENNAIO 2023

DELIBERA DI NON APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 227, L. N. 197/2022 (STRALCIO AUTOMATICO DELLE CARTELLE).

Con deliberazione n. 5 del 24 gennaio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 229 della legge n. 197/2022, **l'Enpaf ha stabilito la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 227 e, conseguentemente quelle del comma 228, della medesima legge n. 197/2022.**

La legge di bilancio 2023 ha previsto, per gli Enti previdenziali privatizzati, l'annullamento dei singoli debiti di importo residuo fino a mille euro affidati all'Agente della riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015**, limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. La stessa legge prevede che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni relative allo "stralcio" parziale delle cartelle. Con la deliberazione richiamata, **l'Enpaf ha deciso di non applicare l'annullamento automatico in questione che riguarda, comunque, unicamente le somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi di mora.**

Comunicato pubblicato sul sito dell'ENPAF al seguente link:

<https://www.enpaf.it/blog/2023/01/27/delibera-di-non-applicazione-dellart-1-comma-227-l-n-197-2022-stralcio-automatico-delle-cartelle/>